

persone. In tali ipotesi la particolare delicatezza della materia richiederebbe una durata non superiore ad anni due e sette mesi.

2. – La doglianza merita accoglimento.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha sottolineato la particolare diligenza che impone la delicatezza della materia nei casi che concernono lo *status* delle persone in considerazione delle conseguenze che una lentezza eccessiva del processo può comportare sul godimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare (cfr. Corte EDU, Grande Camera, sent. 18/2/1999, caso Laino c/o Italia, citata dal ricorrente). In tali ipotesi, pertanto, come, in generale, in tutte quelle in cui si fa questione di fondamentali diritti della persona, è richiesto un particolare grado di diligenza ed efficienza in ossequio ai principi convenzionali del c.d. *speedy trial*, con riduzione del parametro di durata ragionevole del processo.

Nella specie, la causa svoltasi innanzi al Tribunale civile di Roma riguardava il riconoscimento dello *status* di rifugiato, cui si riconnette una serie di prerogative e diritti più ampi di quelli collegati alla sola protezione umanitaria: ciò che spiega anche la maggiore ansia correlata allo svolgimento del processo avente ad oggetto la domanda, nella specie poi accolta.

Correttamente, pertanto, il ricorrente aveva individuato in due anni e sette mesi, anziché in tre anni, la durata ragionevole del processo.

3. – Con il secondo motivo si lamenta violazione e mancata applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 cod.civ. e degli artt. 6, par. 1, e 13 della CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost.. La quantificazione da parte della Corte di merito del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo sarebbe eccessivamente ridotta rispetto ai parametri indicati dalla Corte EDU, in assenza di alcun elemento idoneo a giustificare una tale riduzione, e senza alcuna considerazione della particolare meritevolezza dell'interesse di cui si chiedeva tutela nel processo presupposto, che avrebbe dovuto dare luogo ad una liquidazione della equa riparazione per la irragionevole durata dello stesso nella misura di almeno 1500,00 euro per ogni anno di ritardo.

4. – Con il terzo motivo si deduce omessa o quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla liquidazione del danno da irragionevole durata del processo.

5. - Le censure, che vanno esaminate congiuntamente in considerazione della stretta connessione che le connota, sono fondate nei limiti di seguito indicati.

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, <<a condizione che le decisioni pertinenti>> siano <<coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato>>, e purché detti importi non risultino irragionevoli (v., tra le altre, Cass., sent. n. 16086 del 2009).

Pertanto, è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l'esigenza di garantire che la liquidazione sia soddisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev'essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (v., tra le altre, Cass., sent. n. 21840 del 2009).

Peraltro, la presenza di un particolare valore degli interessi in giuoco, quale, per quanto sottolineato sub 2, si rileva nella specie, non autorizza il giudice nazionale, pur nel margine di valutazione allo stesso riconosciuto, a concedere importi che si discostino significativamente dai parametri indicati dalla Corte EDU.

Nella specie, in definitiva, sarebbe stata corretta una liquidazione di euro 1000,00 per ogni anno di ritardo nella definizione del processo rispetto alla sua durata ragionevole.

6. - Con il quarto motivo si deduce violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ., nonché del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 e del Regolamento del Ministero della Giustizia di cui al decreto n. 140 del 2012. Sarebbe illegittima la parziale compensazione delle spese del giudizio disposta dalla Corte di merito in presenza di ragioni inidonee ad escludere la soccombenza dell'Amministrazione resistente, non essendo sufficiente, a tal fine, argomentare in merito all'accoglimento solo parziale delle richieste del ricorrente. Avrebbe, inoltre, la Corte umbra violato l'obbligo di motivare analiticamente la decisione di non considerare o ridurre talune voci indicate nella nota spese prodotta dall'avvocato. In particolare, la liquidazione delle spese in soli euro 350,00, comprensivi delle spese vive, avrebbe manifestamente violato la legge vigente in tema di tariffe, non corrispondendo detto importo a nessuno degli indici tariffari contenuti nelle tabelle di cui al d.m. n. 127 del 2004, e nel decreto n. 140 del 2012.

7. - Con il quinto motivo si lamenta ancora violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., nonché del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 e del Regolamento del Ministero della Giustizia di cui al decreto n. 140 del 2012 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, consistente nella compensazione parziale delle spese del giudizio, sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza che deve presiedere alla motivazione del provvedimento giurisdizionale nei limiti in cui ha, come inammissibile effetto, quello di far gravare sulla parte opponente, comunque risultata vittoriosa, l'onere finanziario della sopportazione dei costi della procedura, quantificati in termini di sole spese vive in euro 300, 71, secondo la nota spese prodotta. La soccombenza parziale della parte resistente ne avrebbe quanto meno giustificato la condanna al rimborso delle spese vive.

8. - I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione che li avvince, sono fondati.

Ai fini della compensazione parziale delle spese processuali non è sufficiente la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., tra le altre, Cass., sent. n. 901 del 2012).

Nella specie, la Corte di merito avrebbe dovuto, dunque, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio.


9. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. Il decreto impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1750,00 (euro 1000,00 ad anno), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità, che devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, vengono liquidate come da dispositivo e vanno distratte in favore degli avvocati Alessandro Ferrara ed Egidio Lizza, antistatari, per la fase di merito e in favore dell'avv. Silvio Ferrara, antistatario, per la fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1750,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al grado di merito, in euro 465,00 per compensi, oltre ad euro 50,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, da distrarre in favore degli avvocati Alessandro Ferrara ed Egidio Lizza, dichiaratisi antistatari, e, quanto al giudizio di legittimità, in euro 300,00 per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi, alle spese generali e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Silvio Ferrara, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta – II Civile della Corte Suprema di Cassazione, l'11 aprile 2014.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

20 GEN. 2015



Il Funzionario Addetto
Luca PASQUINETTI



Il Consigliere Estensore

